

COMUNE DI CIVITA D'ANTINO

Il Revisore Unico

Verbale n. 1 del 23.01.2023

Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 18.01.2023 avente ad oggetto: "Approvazione diniego stralcio parziale articolo 1, commi 227-229, legge n. 197/2022".

Il Revisore Unico Rag. Di Giampietro Bernardo, nominato con delibera di C.C. n. 31 del 27/11/2022, a seguito degli opportuni controlli e riscontri in materia di normativa di legge vigente e con riferimento, in particolare, all'oggetto di cui alla detta proposta di delibera di C.C. n. 12, esprime il seguente proprio parere.

Visti

- l'art. 1, comma 227 della legge n. 197/2022 dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1 gennaio 2023, fino a 1.000,00 euro, comprensivo di capitale, interessi per per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti di riscossione, dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo di sanzioni e interessi di mora di cui all'art. 30 comma 1 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973; conseguentemente rimane dovuta la quota, riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1 gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'art. 1, comma 228 della legge n. 197/2022 dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27 sesto comma della legge 24 novembre 1981 n. 689 e quelli di cui all'articolo 30 comma 1 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.
- l'art. 1, comma 229 della legge n. 197/2022 dispone che gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 226 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.

Preso atto

- che dalle verifiche effettuate dai competenti uffici dell'ente nell'area riservata dell'agente di riscossione risulta che i carichi iscritti a ruolo di importo inferiore a mille euro ammontano a complessivi euro 181.224,62 di cui sarebbero stralciati, per quanto disposto dall'art. 1, commi 227 e 228 della legge n. 197/2022, circa euro 53.991,75.



Il Revisore Unico da parere di legittimità circa la scelta operata dal Consiglio Comunale del Comune di Civita D'Antino di deliberare il diniego all'applicazione dello stralcio parziale di cui alla legge n. 197/2022 -previsto al comma 229 dell'art. 1-

Il Revisore Unico

Antonio Bernar...


[A large, diagonal blue line is drawn across the page, extending from the bottom left towards the top right.]